Mod. 49

Ministero dei Lavori Pubblici
ISPETTORATO GENERALE
ER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Divisione
Pot. N. 6604/97 Allegati

Roma, 31 AGO. 1998 19

Alla Regione Veneto
Dipartimento per
l'Urbanistica e i Beni
Ambientali
Palazzo Priuli
VENEZIA

e.p.c. All'ANAS
Via Milloseviche, 49
30173 MESTRE (VE)

Al Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali
Ufficio Legislativo
all'att.ne dott. Luigi GALLUCCI
Via del Collegio Romano, 27
00198 ROMA

SCARICATO

OGGETTO: Parere sul reimpianto di filari di alberi lateralmente alle strade.

Con la nota n. 6576/30133 del 19.11.97. Codesta Regione ha formulato un quesito relativo alle distanze da rispettare per la piantumazione di nuovi alberi ad integrazione di filari già esistenti e sottoposti a vincolo paesaggistico.

Il quesito è formulato in relazione all'applicazione delle norme previste dal Nuovo Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione ed in particolare si fa riferimento all'art. 26 dello stesso Regolamento.

Al riguardo occorre precisare in via preliminare che, ai sensi dell'art. 234, comma 5, del Codice della strada gli articoli dello stesso Codice e del Regolamento relativi alle fasce di rispetto non sono applicabili finchè non si sia provveduto alla delimitazione dei centri abitati ed alla classificazione tecnico-funzionale definitiva della strada. Considerato che a tutt'oggi non sono state ancora emanate le norme previste dall'art. 13 del Codice per la suddetta classificazione si deve concludere che a tutt'oggi gli articoli 16, 17 e 18 del Codice ed i relativi articoli 26, 27 e 28 del Regolamento non sono applicabili e che la materia rimane disciplinata ai sensi dello stesso articolo 234, c. 5, dalle previgenti normative. In particolare le distanze da rispettare per l'impianto di alberi lateralmente alle strade zone fissate dall'art. 1, del R.D. 8.12.33, n. 1740 e dagli artt. 892 ed 893 del Codice Civile.

Pertanto al momento attuale il reimpianto delle alberature oggetto del quesito dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme soprarichiamate.

Volendo adesso esaminare la situazione che si verrà a determinare allorchè le nuove norme saranno pienamente applicabili occorre rilevare che l'art. 16, comma 1, del Codice della strada nel rinviare al Regolamento di attuazione la definizione delle distanze da rispettare per l'impianto di alberi lateralmente alle strade, ribadisce l'applicazione delle disposizioni degli articoli 892 e 893 del Codice Civile.

Tuttavia la distanza di tre metri prevista dai suddetti articoli, a parere di questo Ispettorato, è applicabile unicamente in mancanza di regolamenti e quindi tale disposizione non sarà di fatto applicabile al momento dell'entrata in vigore delle suddette norme regolamentari.

Pertanto dal suddetto momento sarà necessario rispettare, per l'impianto di nuove alberature, le disposizioni contenute nell'art. 26, comma 6, del Regolamento.

Nel caso di filari preesistenti si ritiene che potrà trovare applicazione l'ultimo periodo dell'articolo 895 del Codice Civile che consente in tale situazione il rimpianto di alberi recisi.

Rimane in ogni caso da valutare se tale previsione possa trovare applicazione solo nel caso di reimpianto di pochi esemplari mancanti o anche di interi filari dei quali sia documentata la preesistenza.

Tale valutazione a parere di questo ufficio dovrà essere effettuata in sede locale tra ente proprietario di strade, sovrintendenza e Regione.

Occorre infine precisare che in ogni caso occorrerà verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione dei veicoli.

In particolare dovrà essere verificata la necessità o meno di proteggere le alberature secondo i criteri indicati all'art. 3 delle Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale allegate al D.M. 15 ottobre 1996 ed in corso di aggiornamento.

Laddove in base ai suddetti criteri tale protezione risultasse necessaria, la stessa deve essere considerata come condizione preliminare per il reimpianto delle alberature.

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
(Dr. Ing. Pasquale Cialdini)